



# I PERICOLI DEL WEB: *i reati connessi*

PIANO STRATEGICO  
PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE  
NELLA SCUOLA



## II REATO INFORMATICO



I reati informatici, o computer crimes, sono il risvolto negativo dello sviluppo tecnologico dell'informatica e della telematica.



Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha permesso di disegnare nuovi scenari, (impensabili fino a poco tempo fa), da un decennio a questa parte.



Dunque, tutti gli interessi e le attività della società si spostano su internet e di conseguenza anche le attività illecite (cd. reati informatici).



Da un punto di vista pragmatico esistono due grandi tipologie pratiche per contrastare i reati informatici o computer crimes :

- » **Prevenzione dei reati**, sia dal lato dell'utente che da parte della pubblica sicurezza
- » **Repressione dei reati** con previsioni legislative adeguate ed opportune




# Il cyberbullismo



Nel nostro ordinamento giuridico, come per gli altri Stati membri, non c'è una normativa specifica che definisca il cyberbullismo.



# Stalking e cyberstalking



“Chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

(art.612 bis c.p.)



# Comportamenti del cyberbullo



 Il cyberbullismo, in genere, mette in atto un'aggressività che si può sostanziare sia in comportamenti sistematici di prevaricazione e molestie, quanto in una vera e propria violenza verbale e psicologica.

 Tali atti di molestia avvengono tramite e-mail, facebook , twitter.

 Ci troviamo, perciò, di fronte ad atti illeciti e illegittimi che ha portato la giurisprudenza ad interrogarsi in particolare sulle capacità/maturità che il minore ha di comprendere le azioni che compie.



# Stalking e cyberstalking



## FONDATEZZA INIZIALE DELLA NOTIZIA CRIMINIS

Il reato di stalking e cyberstalking sanziona penalmente colui che con condotte reiterate minaccia, molesta taluno, in modo da cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o paura, ovvero ingenerare un fondato timore per la propria o l'altrui incolumità.



# Stalking e cyberstalking



## ACQUISIZIONE DELLA PROVA DEL DANNO CHE HA PROCURATO IL REATO O DI UN CONGIUNTO

- Grave stato d'ansia o di paura
- Alterazione delle abitudini di vita
- Timore per l'incolumità propria




La denuncia deve contenere ogni possibile dettaglio ed elemento concreto di riscontro ed il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria verificano l'attendibilità della denuncia e la credibilità della persona.


# La convenzione di Lanzarote



- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pedopornografico;
- iniziative volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- adescamento a mezzo internet.



# Le principali novità introdotte




Il nuovo reato di **“adescamento di minorenni” (grooming)**, che consiste in qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di anni sedici attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione per commettere i reati connessi all’abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori.



Legge n. 172/2012


# Le principali novità introdotte



Le nuove condotte introdotte a **integrazione del reato di “prostituzione minorile”** tra cui quelle di “reclutamento alla prostituzione di un minore, gestione, controllo e organizzazione della prostituzione di un minore” anche al fine di contrastare lo sviluppo di nuovi fenomeni come il turismo sessuale con minori.



# Le principali novità introdotte




Il **raddoppio dei termini di prescrizione** per i reati di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori.



Il reato di **“istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”**, configurabile nella condotta di chi con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di quelli previsti nel codice penale.

# Le principali novità introdotte




**L'ampliamento della gamma di reati a danno dei minori** rispetto ai quali non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, grazie al principio dell'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa, il cui limite è stato innalzato ai 18 anni.

La modifica della fattispecie di **“corruzione di minorenne”**(art. 609 quinquies c.p.): il ddl prevede un inasprimento delle pene per chi compie atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici “al fine di farlo assistere” o farne prendere parte o mostra materiale pornografico a un minore di quattordici anni al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali.



# Le principali novità introdotte




L'opportunità per i minori vittime di essere assistiti in ogni fase del procedimento giudiziario dal **supporto emotivo e psicologico di operatori**, di comprovata esperienza, legittimati a operare per la cura ed il sostegno alle vittime.



Il **“trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”**, con l'obiettivo di garantirne il recupero e ridurre i casi di rischio di recidiva.

# Le principali novità introdotte



Per **pornografia minorile** si intende ogni rappresentazione, attuata con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.



